

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 12.07.2022 CON LE RSU/OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' AVENTE AD OGGETTO LE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che l'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL 21/05/2018 del comparto sanità demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che all'art. 113 prevede una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche disponendo quanto segue:

- le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art. 113, comma 2);
- l'80% del suddetto fondo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra elencate nonché tra i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata

integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni (art. 113, comma 3);

Viste le linee di indirizzo adottate da Regione Lombardia con DGR n. 2672 del 16/12/2019 (Suballegato n. 1 alle Regole di Sistema per l'anno 2020) contenenti indicazioni per la definizione dei regolamenti aziendali in materia;

Preso atto che:

- il testo del regolamento predisposto dai competenti uffici è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali in data 31 maggio 2022;
- nell'incontro con le RSU/OO.SS. del comparto sanità in data 6 giugno 2022 sono state illustrate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche contenute negli art. 6, 7, 9 e 10 del suddetto regolamento;

Atteso che l'art. 81, comma 4, lett. d) del suddetto CCNL prevede che le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del fondo, tra cui quelle di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, rappresentano risorse variabili annue del fondo premialità e fasce;

Evidenziato che la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 6/2018, ha stabilito che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei citati art. 8 comma 5, lett. d) del vigente CCNL e art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in data 12 luglio 2022, in sede di contrattazione collettiva integrativa, è stato sottoscritto con le RSU e le seguenti organizzazioni sindacali del comparto sanità: FP CGIL, FSI USAE e UIL FPL, apposito accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Sottolineato che nel suddetto accordo si è convenuto che laddove dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle modalità e dei criteri di ripartizione in esso definiti, verrà avviato apposito confronto per rinvenire in modo condiviso soluzioni utili ai fini di una migliore applicazione;

Vista la relazione illustrativa e tecnica predisposta sull'argomento dall'UOC Politiche e gestione delle risorse umane;

Preso atto che in ottemperanza a quanto previsto in materia di controlli sulla contrattazione integrativa dagli artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'accordo sottoscritto è stato trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, in data 14 luglio 2022 al Collegio sindacale, che ha rilasciato in data 18 luglio 2022 il proprio parere positivo;

Ritenuto di procedere al formale recepimento dell'accordo, incaricando il Direttore del Dipartimento Patrimonio, tecnologie e servizi dei successivi adempimenti ai fini dell'adozione della nuova regolamentazione aziendale in materia;

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f..

DELIBERA

1. di recepire l'accordo in premessa, sottoscritto in data 12 luglio 2022, con le RSU e con le organizzazioni sindacali del comparto sanità: FP CGIL, FSI USAE e UIL FPL (allegato 1)

avente ad oggetto le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., unitamente alla relazione illustrativa e tecnica predisposta dall'UOC Politiche e gestione delle risorse umane (allegato 2);

2. di sottolineare che, laddove dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle modalità e dei criteri di ripartizione in esso definito, verrà avviato apposito confronto con le rappresentanze sindacali aziendali per rinvenire in modo condiviso soluzioni utili ai fini di una migliore applicazione;
3. di demandare al Direttore del Dipartimento Patrimonio, tecnologie e servizi i successivi adempimenti ai fini dell'adozione della nuova regolamentazione aziendale in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ACCORDO MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

(delib. n. 1060/2018, delib. n. 1950/2018 e delib. n.300/2019)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che:

- l'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL comparto sanità, sottoscritto in data 21/05/2018, demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- l'art. 81, comma 4, lett. d) del suddetto CCNL prevede che le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del fondo, tra cui quelle di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, rappresentano risorse variabili annue del fondo premialità e fasce;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 6/2018, ha stabilito che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Rilevato che l'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche disponendo quanto segue:

- le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per remunerare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per attività di RUP, programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione controllo (art. 113, comma 2);
- l'80% del suddetto fondo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra elencate non ché i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni (art. 113, comma 3);

Viste le linee guida regionali di cui al Suballegato n. 1 - Regole di Sistema per l'anno 2020 di Regione Lombardia (DGR n. 2672 del 16/12/2019) che dettano precise indicazioni per la definizione del regolamento previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016;


Rilevato che, in conformità delle suddette linee guida regionali, l'azienda ha predisposto il regolamento che disciplina l'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche;

Dato atto che il testo del regolamento è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali in data 31.05.2022 e che nell'incontro in data 06.06.2022 sono state illustrate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche contenute negli art. ~~3~~, 6, 7, ~~8~~ 9 e 10 del regolamento, il cui stralcio è riportato nell'allegato A del presente accordo;

Viste le osservazioni formulate nel merito dalle rappresentanze sindacali: FSI USAE (prot. n. 38791 del 15.06.2022), CISL FP (prot. n. 39688 del 17.06.2022), FP CGIL (prot. n. 40732 del 22.06.2022), RSU (prot. n. 40782 del 22.06.2022);

Dopo approfondito esame e tenuto conto degli approfondimenti svolti;

Bergamo, 12 luglio 2022






ASST Papa Giovanni XXIII


CONVENGONO

- 1) di approvare i contenuti del regolamento oggetto di negoziazione ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali inerenti le modalità e i criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs, n. 50/2016, riportati nel documento allegato al presente accordo (Allegato A);
- 2) di precisare che il presente accordo diventerà esecutivo dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 9, comma 6 del CCNL 21/05/2018 e dell'art. 40 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001;
- 3) di stabilire che, laddove dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle modalità e dei criteri di ripartizione oggetto del presente accordo, verrà avviato apposito confronto per rinvenire in modo condiviso soluzioni utili ai fini di una migliore applicazione.



Per la Delegazione Parte Pubblica

Per le RSU



Per le OO.SS.

FP CGIL 
FSI USAR 
UL FIL 

MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - STRALCIO REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 6 - Criteri di ripartizione del fondo

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia degli incarichi svolti dai tecnici e dai collaboratori;
- apporto fornito anche in considerazione della complessità delle opere/servizi/forniture.

La ripartizione delle risorse è disciplinata come di seguito riportato.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Una volta definito l'importo complessivo del fondo da distribuire al personale, lo stesso deve essere ripartito tra le fasi, rispettivamente n.4 per lavori e n.3 per servizi e forniture, in cui si articola ogni procedura di appalto.


<i>Tabella 1 a) Fasi della procedura di appalto per lavori</i>	
Fase della procedura di appalto	Percentuale da applicare
Fase 1: fase programmazione	5%
Fase 2: fase verifica	15%
Fase 3: fase affidamento	20%
Fase 4: fase esecuzione	60%


<i>Tabella 1 b) Fasi della procedura di appalto per servizi e forniture</i>	
Fase della procedura di appalto	Percentuale da applicare
Fase 1: fase programmazione	10%
Fase 2: fase affidamento	35%
Fase 3: fase esecuzione	55%

Per le gare autonome indette dall'ASST a livello di singola azienda, sono dovute tutte le fasi e le quote sono ripartite sugli anni di competenza.

Per le gare aggregate nelle quali l'ASST riveste il ruolo di azienda capofila, si considerano le fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende).

Per le gare aggregate nelle quali l'ASST riveste il ruolo di azienda aggregata, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione

X FOI-USA E








 1

al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila.

Per le gare ARIA/CONSIP, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 è determinata dall'ASST in conformità alle Linee guida di Regione Lombardia, avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'ASST.

Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in momenti successivi.

Per le adesioni successive, si calcola l'incentivo esclusivamente per la fase 3 di esecuzione del contratto.

In relazione alle diverse fasi, la quota del fondo destinata alle funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs. 50/2016 svolte dai dipendenti, è ripartito tra le funzioni come indicato nelle tabelle 2 a) e 2 b):

Tabella 2 a) Ripartizione del Fondo per l'appalto di lavori					
FUNZIONE/ATTIVITA' AFFIDATA	QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE				
	1 fase Programmazione 5%	2 fase Verifica 15%	3 fase Affidamento 20%	4 fase Esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile unico del procedimento RUP		5%	5%	10%	20%
Verificatore progettazione		6%			6%
Direttore dei lavori				20%	20%
Collaudatore tecnico-amministrativo / Certificatore della regolare esecuzione dei lavori				5%	5%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione	3%				3%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella valutazione preventiva dei progetti		4%			4%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei lavori			15%		15%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all'esecuzione dei lavori e del contratto e del collaudo/certificato di regolare esecuzione				25%	25%
TOTALI	5%	15%	20%	60%	100%

ASST - USAR

Roberto Ruggione per Robbi

Tabella 2 b) Ripartizione del Fondo per l'appalto di servizi e forniture				
FUNZIONE/ATTIVITA' AFFIDATA	QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE			
	1 fase Programmazione 8%	2 fase Affidamento 37%	3 fase Esecuzione 55%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%			2%
Responsabile unico del procedimento (RUP)		15%	10%	25%
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)			20%	20%
Verificatore della conformità/ Certificatore della regolare esecuzione			5%	5%
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione	6%			6%
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei servizi/forniture		22%		22%
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all'esecuzione del contratto e della verifica di conformità/ collaudo/certificato di regolare esecuzione			20%	20%
TOTALI	8%	37%	55%	100%

Le funzioni e le corrispondenti percentuali di incentivo, come sopra riportate sono tra loro cumulabili in capo allo stesso soggetto, fermo restando il tetto retributivo di cui al successivo art. 9.

Le quote percentuali di ripartizione relative a funzioni e/o attività affidate a personale dirigenziale e/o a personale non dipendente dell'Azienda nonché a professionisti esterni vanno ad incrementare la parte di fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 3 del presente regolamento.

Il fondo in oggetto comprende gli oneri fiscali posti dalla legge a carico degli aventi diritto e comprende altresì gli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'amministrazione.

La quota da ripartire ai dipendenti di altre strutture esterne alle UOC del Responsabile Unico del procedimento (RUP), del direttore dei lavori (DL) e del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), riferita alle attività accessorie che non comportano responsabilità dirette nelle procedure di appalto come specificato nell'art. 3, è fissata nella misura massima del 3,00 % del fondo del relativo appalto.

FOR-USA E
 [Handwritten signatures and initials]

Art. 7 - Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi

I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo dell'appalto di lavori e dell'acquisizione di un bene o servizio sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento (laddove lo stesso non coincida con il Direttore di struttura), ai fini della successiva individuazione con atto formale dello stesso Direttore di struttura competente all'espletamento della procedura d'appalto di lavori, servizio o fornitura. L'atto di individuazione, da allegare al quadro economico, deve riportare espressamente le funzioni/attività che verranno svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il cronoprogramma.

Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato, su proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte, ad invarianza del fondo appostato nel quadro economico. Nel relativo provvedimento, comunicato agli interessati, è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri collaboratori.

Per individuare i soggetti coinvolti nelle attività accessorie di cui all'art. 3, il responsabile Unico del procedimento/direttore UOC responsabile del procedimento interpellerà il direttore/Dirigente della struttura coinvolta per le indicazioni dei nominativi del personale e le relative attività espletate.

Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale delle attività assegnate.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, ad esclusione del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice dei contratti.

Art. 9 - Liquidazione dei compensi

Ai fini della quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 3 e individuati con le modalità di cui all'art. 7 comma 1, il Responsabile Unico del Procedimento (laddove lo stesso non coincida con il Direttore di struttura):

- accerta l'esito positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, tenendo conto del rispetto delle tempistiche e dell'effettivo contributo individuale di ciascun dipendente;
- propone le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali coinvolte, suddividendole per le varie fasi della procedura, al Direttore della Struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, per l'adozione del relativo atto.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Saverio De Caro' with 'RUP' written above it. To its right are several other signatures, including one that looks like 'Pellegrini' and another that looks like 'Ghe'. There are also some initials and a large number '4' on the far right.

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

Nel caso in cui non sia possibile completare il previsto processo di realizzazione del lavoro e di acquisizione del servizio o fornitura, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

L'incentivo non potrà essere liquidato in caso di decadenza totale/parziale dei finanziamenti.

La liquidazione degli incentivi è disposta di norma alla conclusione di ogni singola fase della procedura.

Nel caso di contratti pluriennali, in particolar modo per la fase di esecuzione, la liquidazione può avvenire annualmente e/o per stato di avanzamento dei lavori/servizi secondo il principio della competenza economica sulla base di quanto eseguito/accertato.

Per i lavori finanziati dalla Regione, la liquidazione degli incentivi avviene solo a seguito di erogazione da parte della Regione del relativo contributo.

Per l'acquisizione di beni e servizi, la liquidazione degli incentivi avviene a seguito dell'iscrizione nel bilancio di competenza delle somme riconosciute annualmente dalla Regione.

Per liquidare le quote ai soggetti coinvolti nelle attività accessorie di cui all'art. 3, il Responsabile Unico del procedimento/direttore UOC Responsabile del procedimento interpellerà il direttore /Dirigente della struttura coinvolta per l'indicazione delle quote percentuali di contributo sulla singola attività accessoria dei dipendenti precedentemente individuati.

Il Direttore dell'UOC competente sul procedimento trasmetterà successivamente il provvedimento di liquidazione agli Uffici competenti per l'erogazione dei compensi, in conformità ai criteri del presente regolamento.

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti.

L'incentivo verrà decurtato a fronte di ritardo nell'adempimento delle funzioni di competenza o di mancanze in altro modo incidenti nella realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, secondo valutazione del RUP/ Direttore di struttura preposto al riparto, che sarà legittimato a ricorrere ad altre figure presenti in organico, al fine di garantire la continuità delle attività.

Ai fini del calcolo dell'importo totale verranno calcolati anche gli incarichi eventualmente svolti dal medesimo presso altre stazioni appaltanti e la parte di incentivo eccedente rimane nel fondo ed incrementa la parte di fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali innovazione di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 4 del presente regolamento.

Come previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti., l'importo totale degli incentivi, a qualunque titolo corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del

Roberto Leone
FSI-USAR

Roberto Leone

Roberto Leone

50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti dal medesimo presso altre stazioni appaltanti.

Art. 10 - Correlazione con altre forme di incentivo

Così come indicato nelle linee guida regionali (DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1), al fine di evitare l'eventuale "duplicazione" delle voci incentivanti, nell'ottica di raggiungere il giusto contemperamento tra il ricorso allo straordinario - quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale - e l'incentivo per funzioni tecniche, le eventuali ore eccedenti effettuate per lo svolgimento dell'attività in parola non saranno oggetto di retribuzione nell'ambito dell'istituto dello straordinario poiché già ricomprese nel pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche. Saranno invece remunerate le ore di lavoro straordinario rese per attività diverse da quelle per le quali è prevista l'incentivazione, che dovranno essere oggetto di apposita causalizzazione e/o autorizzazione da parte del direttore/responsabile, utilizzando i moduli a tal fine predisposti.

Ai fini della maturazione dell'incentivo in questione non saranno invece necessarie specifiche rilevazioni per le attività connesse all'incentivo effettuate durante l'orario ordinario di lavoro.

Lucia FSU-USA E
Roberto
6

**Politiche e gestione delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**Modulo 1****Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione	12 Luglio 2022	
Periodo temporale di vigenza	Vigenza giuridica: fino a sottoscrizione di nuovo accordo decentrato in materia	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Direttore Amministrativo (con funzione di Presidente), Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario f.f., Direttore UOC Direzione professioni sanitarie e sociali, Direttore UOC Politiche e gestione delle risorse umane.</p> <p>I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale a norma dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018 sono:</p> <p>a) la RSU;</p> <p>b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 21.05.2018: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, FSI USAE, NURSING UP</p> <p>Soggetti sindacali firmatari: RSU, FP CGIL, UIL FPL, FSI USAE</p>	
Soggetti destinatari	Personale del comparto sanità	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Modalità e Criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data <u>18.07.2022</u>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con delibera n. 667 del 29/04/2022.
		Il piano della performance triennio 2022-2024 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 sull'home page dell'Azienda, in specifica sezione "Amministrazione Trasparente".
		La Relazione della Performance anno 2021, adottata con delibera n. 896 del 22/6/2022, è stata validata ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009 dal Nucleo di Valutazione delle prestazioni in data 20/06/2022.
Eventuali osservazioni		



Politiche e gestione delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) *Illustrazione del contratto*

L'accordo oggetto della presente certificazione, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, disciplina le modalità e i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il suddetto decreto ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 90 del 2014.

Al riguardo si evidenzia che:

- ai sensi del già citato art. 113 le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano non solo le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici ma anche quelle per l'acquisizione di servizi e forniture;
- gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati direttamente ed esclusivamente dello svolgimento delle funzioni tecniche individuate nel comma 2 dell'art. 113.
- le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per remunerare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per attività di RUP, programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione controllo (art. 113, comma 2);
- l'80% del suddetto fondo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra elencate non che i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, **con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale**, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni (art. 113, comma 3);

Inoltre, Regione Lombardia ha emanato con DGR n. 2672 del 16/12/2019 (Suballegato n. 1 alle Regole di Sistema per l'anno 2020) specifiche linee guida alle aziende per la definizione del suddetto regolamento.

Con riferimento alle disposizioni contrattuali si precisa che:

- l'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL comparto sanità, sottoscritto in data 21/05/2018, demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva.
- l'art. 81, comma 4, lett. d) del suddetto CCNL prevede che le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del fondo, tra cui quelle di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, rappresentano risorse variabili annue del fondo premialità e fasce.

La deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 6/2018, ha stabilito che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.



Politiche e gestione delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

Sulla base di quanto sopra si è svolta la contrattazione tra le delegazioni trattanti esclusivamente in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione del fondo prevedendo che, qualora dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle stesse, verrà avviato apposito confronto per rinvenire in modo condiviso soluzioni utili ai fini di una migliore applicazione.

In conformità al dettato legislativo e contrattuali sono state condivisi i seguenti aspetti:

- i criteri di ripartizione del fondo tra le diverse fasi della procedura in conformità alle indicazioni contenute delle linee guida regionali, distinti per procedure di appalto per lavori e procedure di appalto per servizi e forniture;
- i criteri di ripartizione tra le diverse figure professionali, individuati per ciascuna fase della procedura, distinti per appalti per lavori e appalti per servizi e forniture;
- i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi (nomina preventiva con atto formale) e di liquidazione dei relativi compensi (previo accertamento dell'effettivo espletamento delle funzioni);
- la correlazione con altre forme di incentivo.

Con riferimento alla correlazione con le altre forme di incentivo si evidenzia che Regione Lombardia al paragrafo 2) delle linee guida regionali, ha espressamente previsto che *“al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento di forme incentivanti per i dipendenti delle aziende, queste ultime dovrebbero, anche nell'ambito dei rapporti di negoziazione con le organizzazioni sindacali, cercare un giusto contemperamento tra il ricorso al lavoro straordinario quale strumento di ordine generale di compensazione del maggiore impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento di obiettivi aziendali in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale, e l'incentivo per le funzioni tecniche”*.

Detta raccomandazione è stata declinata a livello aziendale prevedendo che le eventuali ore eccedenti effettuate per lo svolgimento dell'attività oggetto degli incentivi non saranno oggetto di retribuzione nell'ambito dell'istituto dello straordinario poiché già ricomprese nel pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche. Saranno invece remunerate le ore di lavoro straordinario rese per attività diverse da quelle per le quali è prevista l'incentivazione, che dovranno essere oggetto di apposita causalizzazione e/o autorizzazione da parte del direttore/responsabile, utilizzando i moduli a tal fine predisposti.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

L'accordo oggetto della presente relazione è esclusivamente normativo e non comporta ulteriori oneri per l'azienda poiché disciplina unicamente le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo incentivi, finanziato con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti nel budget per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Si ricorda infatti che la Legge n. 205/2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 526, ha aggiunto, all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, il comma 5-bis, che recita: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. La novella di legge ha così escluso, a far data dal 1° gennaio 2018, tali incentivi dal tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

La disponibilità finanziaria costituente il suddetto fondo è determinata dalla legge nella misura massima del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016), secondo le percentuali che verranno definiti nel regolamento aziendale, precisando che le stesse decresceranno con l'aumentare del valore dell'appalto.



Politiche e gestione delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

L'80% di tali risorse finanziarie verrà ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali individuate nell'apposito regolamento, tra il RUP ed i soggetti che svolgono le attività e le funzioni tecniche individuate dal legislatore, ed i loro collaboratori (art. 113 comma 3 D.lgs 50/2016.)

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali oggetto dell'accordo non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

c) Effetti abrogativi impliciti

Vengono disapplicati i precedenti accordi in materia

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa

Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'accordo rappresentano un incentivo previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 113 del d.lgs. 50/2016) e viene riconosciuto solo ai soggetti espressamente previsti dalla stessa disposizione normativa per specifiche attività, tassativamente elencate: "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad apposito fondo ... per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici di RUP. Di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario...".

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche orizzontali

Non pertinente.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Attraverso il presente accordo che stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche si vuole dotare l'azienda di una regolamentazione conforme alla normativa vigente al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia del perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture per consentire l'esecuzione nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, valorizzando le professionalità interne all'azienda e incrementando la produttività del personale.

g) Altre informazioni

Nulla da esporre.

**Politiche e gestione delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Considerato che:

1. l'accordo in questione ha contenuti esclusivamente normativi in quanto disciplina unicamente le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Incentivi;
2. il Fondo Incentivi è finanziato con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti nel budget dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture;
3. le predette risorse risultano iscritte nel Fondo al solo fine di darne evidenza contabile, confluiscono nelle risorse del trattamento accessorio con destinazione vincolata e non finanziano incentivi spettanti alla generalità del personale ma sono espressamente finalizzate agli impegni aggiuntivi correlati alle attività svolte per i singoli progetti;

non si procede alla redazione della relazione tecnico finanziaria, orientata all'esposizione della costituzione del Fondo trattamento accessorio ed alla sua destinazione.

Modulo I – La Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa:

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo IV – Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Il Direttore
UOC Politiche e gestione delle risorse umane
Dr.ssa Angela Colicchio



Bergamo, 14 luglio 2022

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1123/2022)

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 12.07.2022 CON LE RSU/OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' AVENTE AD OGGETTO LE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 21/07/2022

Il Dirigente
Dr. / Dr.ssa Zanini Alessandra

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1123/2022
ad oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 12.07.2022 CON LE RSU/OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' AVENTE AD OGGETTO LE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vitalini Mariagiulia
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Bondi Emi
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
